

N.R.G. 1524 /2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE MODALITÀ CARTOLARE

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia

Letto il ricorso che precede pervenuto in data odierna iscritto al n. 1524/2023;

FISSA

Per la discussione l'udienza del **23/11/2023 , ore 9.15.**

Dispone che la notifica del ricorso e del presente decreto venga effettuata nei termini di cui all'art. 415 comma 4 c.p.c.

Dispone altresì che la costituzione avvenga nei termini di legge.

Ricorda alle parti che, in caso di costituzione telematica, la documentazione dovrà essere depositata in formato conforme alle regole tecniche fissate nel D.M. 44/2011, con allegazione separata dei singoli documenti, indicazione numerica come da separato indice e specifica indicazione del nome del documento.

Invita le parti, ove gli atti risultino corposi e di difficile consultazione, a depositare copia studio per l'ufficio
alla luce delle modifiche introdotte al codice di rito dall'art. 3 comma 10 d.lgs, n. 149/2022;



preso atto della facoltà rimessa alla scelta del magistrato istruttore dall'art. 127 ultimo comma c.p.c. di disporre che l'udienza si svolga a trattazione scritta secondo le modalità prescritte dall'art. 127 *ter* c.p.c.; ritenuta l'applicabilità delle nuove disposizioni codicistiche (ricomprese tra le disposizioni generali contenute nel I libro del codice di rito) anche al rito lavoro/previdenza, risultando la diversa modalità di trattazione funzionale a garantire una maggiore efficienza ed un miglioramento della complessiva organizzazione dell'udienza;

ritenuto altresì che l'udienza cartolare possa essere utilizzata anche nella trattazione delle prime udienze lavoro, salva la facoltà del magistrato, all'esito della prima udienza cartolare, di disporre la comparizione personale delle parti ove ciò risulti opportuno in relazione alle specifiche allegazioni contenute negli atti introduttivi, ovvero, vi sia una specifica richiesta dei difensori;

considerato infatti che, come già sperimentato nei due anni di vigenza delle disposizioni emergenziali di cui all'art. 221 del d.l. 34/2020, la trattazione scritta delle prime udienze di lavoro è risultata perfettamente compatibile con il rispetto del principio del contraddittorio e funzionale ad una più efficiente gestione del carico di ruolo d'udienza;

osservato inoltre che la finalità conciliativa propria della prima udienza lavoro è in ogni caso salvaguardata dalla facoltà per il giudice di formulare una proposta conciliativa all'esito dell'udienza cartolare ovvero, ove ritenuto necessario ed opportuno, disporre la comparizione personale delle parti;

ritenuto inoltre che non osti all'applicabilità dell'art. 127 *ter* alle prime udienze lavoro quanto prescritto dall'art. 127 *ter* 2° comma, atteso che, il *“termine perentorio non inferiore a quindici giorni”* indicato dalla disposizione, deve essere inteso come termine minimo che deve intercorrere tra la comunicazione del decreto di cartolarizzazione e la data di scadenza del deposito di note (funzionale pertanto a garantire alle difese un termine non inferiore a quindici giorni per avere contezza della cartolarizzazione dell'udienza ed organizzare il deposito delle note);



osservato che, diversamente argomentando (e considerando quindi il termine di quindici giorni come termine di scadenza per il deposito delle note da calcolarsi a ritroso rispetto all'udienza) la disposizione non si coordinerebbe con l'ultimo comma dell'art. 127 ter ove prescrive che *"Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti"*; ritenuto che il procedimento in oggetto possa essere trattato con le modalità prescritte dall'art. 127 ter c.p.c.

DISPONE

che l'udienza sopra indicata abbia svolgimento mediante lo **scambio di note di trattazione scritta**.

Indica la data di udienza sopra citata, **ore 7.00** come termine perentorio di scadenza per il deposito delle note di trattazione scritta.

INVITA

le parti alla leale collaborazione e quindi a depositare le note di trattazione scritta cinque giorni prima la data di udienza

Rappresenta che le note di trattazione scritta (sostitutive, nella sostanza, del verbale di udienza) **devono essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza**, attraverso una redazione per punti delle richieste a verbale e delle specifiche contestazioni sulle circostanze in fatto allegate dalla controparte, in assenza, pertanto, di ripetizioni in ordine alle deduzioni già formulate negli scritti introduttivi.

Evidenzia che il rispetto dei termini sopra indicati risulta funzionale a garantire il pieno contraddittorio ed invita, pertanto, le parti al rispetto della tempistica sopra indicata.

AVVERTE

che, previa verifica della rituale comunicazione del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o



necessario all'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 127 *ter* comma 3 c.p.c.;

che, nel caso in cui non risultino pervenute alla cancelleria note di trattazione entro le ore 7.00 del giorno d'udienza, la parte verrà considerata assente all'udienza;

che nell'ipotesi in cui nessuna delle parti risulti aver effettuato il deposito telematico delle predette note di trattazione entro il termine delle ore 7.00 del giorno d'udienza, si provvederà ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c.;

AVVERTE

che ciascuna delle parti può depositare motivata istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo, dell'annotazione "trattazione scritta".

Bari, 03/03/2023

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia

